

GIGLIO & Partners

Dottori Commercialisti e Revisori legali

News per i Clienti dello studio

Dr. Renato Giglio

Dr. Antonio Piras

Dr.ssa Federica Sechi



Ai Gentili Clienti

Loro sedi

**SANZIONI PER LA MANCATA
ACCETTAZIONE DI PAGAMENTI
TRAMITE CARTE ELETTRONICHE**

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr.ssa Federica Sechi

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com

Per effetto dell'art. 18 co. 1 del DL 36/2022, a decorrere dal 30.6.2022, e non più dall'1.1.2023 come inizialmente previsto, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto la sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 30,00, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.

Tale obbligo riguarda tutti i soggetti che effettuino l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, *anche professionali*, i quali sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito.

L'obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica.

Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del DLgs. 231/2007 (in materia di obblighi antiriciclaggio).

3.1 SANZIONI

Per le sanzioni relative alle violazioni in questione trovano applicazione le procedure e i termini previsti dalla L. 689/81.

È espressamente esclusa, tuttavia, l'applicazione della c.d. oblazione amministrativa ex art. 16 della L. 689/81, istituto che avrebbe consentito al contravventore, entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, di pagare una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento.

3.2 ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI

All'accertamento delle violazioni sono chiamati a provvedere gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria, nonché gli organi che, ai sensi dell'art. 13 co. 1 della L. 689/81, sono addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro.

L'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni in questione è il Prefetto della provincia nella quale è stata commessa la violazione.

Si ricorda che le Circolari dello studio sono scaricabili dal sito al link <http://www.studiogiglio.com/blog/>

Alghero, lì 17 maggio 2022

GIGLIO & PARTNERS

Dr. Renato Giglio – Dr. Antonio Piras – Dr.ssa Federica Sechi

07041 ALGHERO via Giorgio Asproni n. 27 - Tel:+39.(0)79.9943304 – Fax: +39.079.6013315

07044 ITTIRI, via Marini n. 31/B – Tel/Fax: 079442985

www.studiogiglio.com www.commercialistaalghero.it

info@studiogiglio.com – studiodpiras@gmail.com